Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 3 aprile 1963** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. **12.030** Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 febbraio 1963, n. 376.

Contributo al programma ampliato di assistenza tecnica delle Nazioni Unite ed al Fondo speciale progetti delle Nazioni Unite per l'assistenza tecnica ai Paesi sottosviluppati per gli anni 1961 e 1962.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.406.250.000, per ciascuno degli anni 1961 e 1962, per la partecipazione dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite ed al Fondo speciale progetti per l'assistenza tecnica ai Paesi sottosviluppati.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si provvede: per lire 687.500.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo numero 545 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62, per lire 718.750.000 con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui filati di fibre tessili e per lire 1.406.250.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — LA MALFA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 377.

Modifiche alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, concernente provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I sottoindicati articoli della legge 26 gennaio 1962, n. 16 sono sostituiti e modificati come segue:

Art. 2. — E' sostituito dal seguente:

« Il primo e il secondo comma dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:

« Coloro ai quali è conferito un incarico di insegnamento presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, non fruiscano di redditi di lavoro subordinato, sono considerati incaricati esterni.

Ad essi è corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda di lire 1.740.000, pari al coefficiente 580, se compresi in una terna di concorsi a cattedre universitarie ovvero se liberi docenti confermati, ovvero incaricati della direzione di un istituto; una retribuzione iniziale annua lorda di lire 1 milione 500.000, pari al coefficiente 500, se liberi docenti; una retribuzione iniziale annua lorda di lire 927.000, pari al coefficiente 309, se cultori della materia ».

Art. 5. — Il comma terzo dell'articolo è sostituito dal seguente:

« Oltre ai termini previsti dai precedenti commi si può provvedere al conferimento di incarico d'insegnamento in casi di morte, di dimissioni, o rinuncia di un professore ufficiale o di trasferimento di un professore di ruolo. Negli altri casi, l'incarico si intende rinnovato, con le modalità previste dai successivi commi, al professore che l'ha svolto nell'anno accademico precedente sulla base delle relative delibere dei competenti organi accademici. Le Direzioni provinciali del Tesoro, ricevuta comunicazione del rinnovo dell'incarico da parte dei rettori dell'Università, proseguono i pagamenti sulla base del ruolo di spesa fissa relativo all'anno accademico precedente ».

Art. 21. — E' sostituito dal seguente:

« Le tabelle *A* e *B*, concernenti i ruoli della carriera direttiva del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, annesse alla legge 18 marzo 1958, n. 276, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle *C* e *D* allegate alla presente legge, nelle quali è previsto anche il nuovo sviluppo di carriera in sostituzione di quello di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 276.

Il personale di ruolo in servizio alla data del 1° novembre 1961 viene inquadrato, a decorrere dalla data medesima, nei coefficienti previsti per le rispettive qualifiche nelle allegate tabelle *C* e *D*, con il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio, compreso il periodo di prova, maturata nella qualifica.

La retribuzione spettante al personale incaricato di cui all'articolo 13 della citata legge 18 marzo 1958, numero 276, è fissata in misura pari allo stipendio previsto per il coefficiente 271 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ».

Art. 22. — Il quarto comma dell'articolo è sostituito dal seguente:

« Agli assistenti ed al personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano cui sia conferito un incarico di insegnamento presso le Università ed Istituti di istruzione universitaria è attribuita, durante il periodo di incarico, l'indennità di ricerca scientifica nella misura spettante ai professori incaricati esterni ».

Art. 2.

La tabella *C*, allegata alla legge 26 gennaio 1962, numero 16, è sostituita dalla seguente:

« RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE SCIENTIFICO DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI

Coefficiente	Qualifica	Stipendio lire	Posti
309	Aiuto astronomo	927.000	43
420	Astronomo, dopo 2 anni di permanenza nella qualifica di aiuto astronomo	1.260.000	
500	Primo astronomo, dopo 8 anni di permanenza nella qualifica di astronomo	1.500 000	
580	Astronomo capo, dopo 4 anni di permanenza nella qualifica di primo astronomo	1.740.000	

La qualifica di primo astronomo viene attribuita al compimento di 3 anni di complessivo servizio di ruolo, compreso il periodo di prova, qualora gli interessati abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza in astronomia o in materia strettamente affine, ovvero al primo giorno del mese successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa. Per quanto riguarda il riconoscimento dei servizi pre-ruolo si osservano le disposizioni che disciplinano la materia per il ruolo degli assistenti universitari ».

La tabella *D*, allegata alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, è sostituita dalla seguente:

« RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE SCIENTIFICO DELL'OSSERVATORIO VESUVIANO

Coefficiente	Qualifica	Stipendio lire	Posti
309	Aiuto ricercatore	927.000	2
420	Ricercatore, dopo 2 anni di permanenza nella qualifica di aiuto ricercatore	1.260.000	
500	Primo ricercatore, dopo 8 anni di permanenza nella qualifica di ricercatore	1.500.000	
580	Ricercatore capo	1.740.000	1

Il posto di ricercatore capo è conferito mediante concorso per titoli ed esami da espletare tra i primi ricercatori con almeno 7 anni di anzianità nella qualifica. Al concorso medesimo possono essere ammessi anche gli assistenti di ruolo delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria assegnati alle cattedre di fisica terrestre ed aventi almeno 13 anni di anzianità di ruolo complessiva.

La qualifica di primo ricercatore viene attribuita al compimento di 3 anni di complessivo servizio di ruolo, compreso il periodo di prova, qualora gli interessati abbiano conseguito

l'abilitazione alla libera docenza in fisica terrestre o in materia strettamente affine, ovvero al primo giorno del mese successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa. Per quanto riguarda il riconoscimento dei servizi pre-ruolo si osservano le disposizioni che disciplinano la materia per il ruolo degli assistenti universitari ».

Art. 3.

La presente legge ha effetto dalle date indicate nel primo comma dell'articolo 24 della legge 26 gennaio 1962, n. 16.

Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà con parte delle maggiori entrate fornite dalla legge concernente nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, della imposta generale sull'entrata e del bollo dei contratti di locazione dei beni immobili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI — LA MALFA — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 21 febbraio 1963, n. 378.

Contributo per il monumento alla Resistenza da erigersi in Cuneo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la celebrazione del ventennale della Resistenza che avrà luogo a Cuneo con la erezione di un monumento, lo Stato concorre con il contributo di 25 milioni.

Art. 2.

All'onere di lire 25 milioni comportato dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 si farà fronte con riduzione dello stanziamento del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 21 febbraio 1963, n. 379.

Moderazione degli oneri tributari sui redditi dominicali e sui redditi agrari dei fondi rustici non coltivati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i fondi rustici classificati come coltivabili a prodotti annuali che non vengono coltivati e sui quali non si è effettuato il raccolto l'Amministrazione finanziaria può accordare una moderazione degli oneri tributari che gravano sui redditi dominicali e sui redditi agrari per l'anno successivo a quello nel corso del quale è cessata la coltivazione in misura non superiore all'ottanta per cento.

La predetta moderazione non si applica per le particelle qualificate in catasto come boschi.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge la mancata coltivazione di un fondo si verifica quando nessun lavoro viene eseguito, durante l'annuale ciclo vegetativo agrario, sia per il suolo che per il soprassuolo, nonchè per la conservazione del capitale fondiario. Il fondo resta identificato dalle particelle catastali riportate in una stessa partita censuaria, che siano contigue l'una all'altra, in modo da formare un unico appezzamento, secondo le risultanze della mappa catastale.

Art. 3.

La moderazione prevista dall'articolo 1 deve essere richiesta dai possessori al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, con domanda vistata dallo Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da presentare entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui i fondi hanno cessato di essere coltivati.

Entro il 30 settembre dell'anno successivo i possessori debbono presentare allo stesso Ufficio distrettuale delle imposte dirette una denunzia della perdita del prodotto ordinario, che deve essere ripetuta entro il 30 settembre di ogni anno, sino a quando permane la mancata coltivazione dei fondi. La denunzia deve essere munita del visto di conferma dell'ispettore provinciale dell'agricoltura il quale certifica che la coltivazione del fondo non è avvenuta per l'impossibilità da parte del possessore di coltivarlo. L'omessa o la ritardata presentazione di tale denunzia comporta la revoca della moderazione e il ricupero degli oneri tributari.

Art. 4.

Per i fondi rustici per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già verificate le condizioni per la concessione della moderazione, le richieste previste dall'articolo 3 debbono essere presentate entro il perentorio termine di sessanta giorni dalla data suddetta.

Art. 5.

Il minor gettito dipendente dall'applicazione della presente legge sarà compensato con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del provve-

dimento concernente modifiche alle norme sull'imposta generale sull'entrata, di cui alla legge 31 ottobre 1961, n. 1196.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — LA MALFA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 2 marzo 1963, n. 380.

Partecipazione ai piani di sviluppo economico e sociale della Somalia nell'anno 1962.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di contribuire alla stabilizzazione ed all'incremento dell'economia e delle istituzioni sociali della Repubblica Somala è autorizzata l'erogazione della somma di L. 600.000.000 da effettuarsi a favore di persone fisiche italiane e persone giuridiche italiane o di interesse prevalentemente italiano, per la esecuzione di progettazioni, studi e lavori, il tutto inerente ai piani di sviluppo economico e sociale, da eseguirsi in Somalia durante l'anno 1962, secondo apposite intese con quel Governo.

Art. 2.

All'onere di lire 600 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TREMELLONI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 2 marzo 1963, n. 381.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1962, n. 475, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1961-62.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1962, n. 475, concernente il prelevamento di lire 492.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1961-62.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 2 marzo 1963, n. 382.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1962, n. 697, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1961-62.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1962, n. 697, concernente il prelevamento di lire 374.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1961-62.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 2 marzo 1963, n. 383.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1962, n. 971, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1961-62.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1962, n. 971, concernente il prelevamento di lire 2.093.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1961-62.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 2 marzo 1963, n. 384.

Deroga all'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 581, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare al comune di Boves.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore, non si applica per quanto concerne la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare al comune di Boves.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 2 marzo 1963, n. 385.

Acquisto di immobile da destinare a sede dell'Università europea di Firenze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'acquisto da parte dello Stato, per il prezzo di lire duecento milioni, dell'immobile sito in Firenze in via di Marignolle 14, da destinare a sede dell'istituenda Università Europea.

Il Ministro per le finanze provvederà all'approvazione del relativo contratto con proprio decreto.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1960-61, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TAVIANI — TRABUCCHI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 2 marzo 1963, n. 386.

Modifica dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è sostituito dal seguente:

Art. 56. — « Possono essere autorizzate, presso l'Istituto incaricato del servizio di Tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui:

1) spese da farsi in economia;

2) spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma certa, nonchè indennità di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli Uffici periferici;

3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;

4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;

5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati;

6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

7) assegni fissi e indennità degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto cavalli stalloni ed altre spese di funzionamento dei Corpi, Istituti e Stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

8) paghe ed assegni ai Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato;

9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonchè alle navi viaggianti fuori dello Stato;

10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'Amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento;

11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonchè alla restituzione di somme indebitamente percette.

Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1) a 5) le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa, non possono superare, singolarmente, il limite di lire 50.000.000 salvo i maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento.

Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 2 marzo 1963, n. 387.

Norme interpretative e modificative della legge 18 marzo 1953, n. 269, sulla corresponsione di indennizzi per beni, diritti ed interessi, situati nella Zona B dell'ex Territorio libero di Trieste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 1 della legge 18 marzo 1958, n. 269, è aggiunto il seguente comma: « Ai fini del presente articolo sono considerati cittadini italiani anche gli enti e le società aventi la sede legale nel territorio dello Stato, nonchè gli enti il cui patrimonio, e le società, il cui capitale apparteneva, alla data del 1° gennaio 1945, per oltre il 50 per cento a cittadini, enti o società italiane e che avevano, anteriormente al 5 ottobre 1954, la sede legale nel territorio ceduto alla Jugoslavia in base al Trattato di pace o nella Zona B del già Territorio libero di Trieste. Per detti enti e società l'indennizzo è liquidato limitatamente alla partecipazione italiana al 1° maggio 1945 ».

L'articolo 4 della legge 18 marzo 1958, n. 269, è soppresso.

Art. 2.

Le domande d'indennizzo da parte degli enti e società, indicate nel precedente articolo, qualora non siano state già presentate, debbono pervenire al Ministero del tesoro nel termine di 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI — PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 4 marzo 1963, n. 388.

Norme per la difesa dalle discriminazioni di bandiera.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo ha facoltà, nei confronti dei Paesi che limitano la libera concorrenza dei traffici marittimi internazionali con misure di discriminazione pregiudizievoli per la marina mercantile italiana — quali riserve di traffico, regolamentazioni portuali e fiscali preferenziali, regimi di controllo o doganali intesi ad influire sulla scelta della bandiera — di sottoporre ad autorizzazione il trasporto su navi battenti bandiera di detti Paesi.

Art. 2.

Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate dal Ministro per il commercio con l'estero sentito il parere della Commissione prevista dall'articolo 3.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per il commercio con l'estero, è istituita una Commissione composta di:

un rappresentante del Ministero degli affari esteri, con funzioni di presidente;

un rappresentante del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

un rappresentante del Ministero del commercio estero;

un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

quattro rappresentanti dell'armamento nazionale, designati dal Ministero della marina mercantile, su proposta delle Organizzazioni armatoriali a carattere nazionale;

due esperti delle categorie economiche utenti del naviglio, nominati dal Ministero dell'industria e commercio, sentito il Ministero delle partecipazioni statali.

Per ciascuno dei rappresentanti è nominato un membro supplente.

La Commissione potrà valersi dell'opera di esperti di volta in volta convocati.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero della marina mercantile.

Art. 4.

La Commissione di cui all'articolo 3 si riunirà ogni quattro mesi, e in qualsiasi altro momento su richiesta di una delle Amministrazioni in seno ad essa rappresentate, per l'espletamento dei seguenti compiti:

a) esaminare se ricorrono nei confronti di qualche Stato straniero gli estremi indicati all'articolo 1, e cioè se tale Stato applica a danno della marina mercantile italiana misure discriminatorie;

b) proporre l'applicazione e la revoca delle misure di cui all'articolo 1 e formulare proposte sulle modalità della loro attuazione;

c) fornire il parere di cui all'articolo 2.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — PRETI — MACRELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 5 marzo 1963, n. 389.

Istituzione della « Mutualità pensioni » a favore delle casalinghe.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 180° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, la « Mutualità pensioni », avente lo scopo di gestire l'assicurazione volontaria per la pensione alle casalinghe.

La « Mutualità pensioni » costituisce una gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, amministrata dai normali organi di amministrazione dell'Istituto stesso.

L'esercizio della gestione coincide con l'anno solare.

Art. 2.

Possono iscriversi alla « Mutualità pensioni » le persone di sesso femminile che abbiano compiuto il 15° anno e che non abbiano superato il 50° anno di età nonchè, senza limitazione d'età, le persone che risultino già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'assicurazione facoltativa a norma dell'articolo 85, n. 4), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Non possono iscriversi coloro che:

a) godano di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o suoi fondi sostitutivi, o di pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, o di altri trattamenti obbligatori di previdenza, fatta eccezione per le sole pensioni di guerra;

b) siano in atto iscritte ad uno dei sistemi di previdenza obbligatoria di cui al precedente punto a).

c) siano state iscritte in passato ad uno dei sistemi di previdenza obbligatoria di cui al precedente punto a) e perduri per loro la facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi, nei modi e nei termini previsti dalle norme che regolano la rispettiva assicurazione.

Art. 3.

Colei che intende iscriversi alla « Mutualità pensioni » deve presentare all'Istituto una apposita domanda nella quale deve indicare il luogo e la data di nascita, nonchè l'importo della pensione mensile che desidera costituirsi — come minimo — al raggiungimento dei 65 anni di età e dichiarare di essere in possesso del requisito di cui al precedente articolo 2.

L'Istituto, ricevuta la domanda di iscrizione, comunica all'interessata l'ammontare del contributo costante da versarsi in ciascun anno per ottenere la pensione indicata ed assegna alla richiedente un termine di trenta giorni per effettuare il primo versamento, il cui importo non potrà essere inferiore ad un dodicesimo del contributo annuo sopra indicato e, comunque, all'importo indicato dall'articolo successivo.

Trascorso il termine di cui sopra, senza che il versamento sia stato eseguito, la domanda di iscrizione rimane priva di ogni effetto.

Art. 4.

La comunicazione da farsi all'interessata, ai sensi del precedente articolo 3, in occasione della presentazione della domanda di iscrizione è meramente indicativa. Ottenuta la iscrizione, mediante la consegna del libretto di cui al successivo articolo 5, le assicurate hanno facoltà di versare i contributi in qualunque tempo ed in qualsiasi misura con la sola limitazione che ogni singolo versamento non può essere inferiore a lire 500.

Il 5 per cento dei contributi versati dalle assicurate verrà devoluto al conto speciale di cui al successivo articolo 15.

Art. 5.

Le iscritte alla « Mutualità pensioni » sono munite, a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di un apposito « libretto di iscrizione » il cui modello viene stabilito e variato, quando occorra, con delibera del Comitato esecutivo dell'Istituto.

Il versamento dei contributi alla « Mutualità pensioni » viene eseguito in contanti, presso le sedi dello Istituto nazionale della previdenza sociale, presso gli uffici postali e presso gli altri uffici cui può esserne dato incarico da parte dell'Istituto predetto. Contestualmente al versamento dei contributi, l'interessata deve presentare il libretto di iscrizione, sul quale l'ufficio percipiente deve applicare immediatamente le marche che ne rappresentano il controvalore, annullandole con timbro ad olio, da cui deve risultare chiaramente la data dell'operazione e la denominazione dell'ufficio che l'ha eseguita.

Il timbro deve essere apposto su ogni singola marca ed il libretto, subito dopo l'annullamento delle marche, deve essere restituito alla presentatrice.

L'apposizione di timbro con data diversa da quella effettiva costituisce reato punibile con la reclusione fino ad un anno.

Le marche debbono essere applicate una per ogni casella, senza lasciare caselle vuote e secondo l'ordine delle caselle stesse.

Gli uffici incaricati della riscossione dei contributi non possono vendere le marche senza applicarle sui libretti, nè possono rifiutarsi di procedere alle operazioni indicate nel comma secondo del presente articolo.

I libretti di iscrizione debbono essere periodicamente riconsegnati alle sedi dell'Istituto per il ritiro dei foglietti contenenti le marche. In apposita sezione dello stesso libretto l'Istituto rilascerà dichiarazione dell'avvenuto ritiro dei foglietti e dell'importo complessivo delle marche in essi applicate. All'uopo si osserveranno le modalità che verranno stabilite dal Comitato esecutivo dell'Istituto.

Per i versamenti eseguiti presso gli uffici postali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborsa all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni i costi da essa sostenuti, con le modalità previste dall'articolo 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Art. 6.

I contributi che risultino indebitamente versati secondo le norme del precedente articolo 2 sono restituiti all'assicurata, senza interessi, entro tre mesi dalla contestazione.

Art. 7.

La pensione di vecchiaia è conferita, su domanda, dopo il compimento del 65° anno di età, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

Art. 8.

Dopo almeno cinque anni di iscrizione ed il versamento di 120 contributi minimi, possono ottenere la pensione di invalidità le iscritte la cui capacità di esercitare la normale, diretta attività propria delle casalinghe sia ridotta a meno di un terzo.

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda ed è soppressa quando la normale capacità di lavoro della casalinga sia reintegrata in misura superiore al limite indicato nel primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Le pensioni previste dai precedenti articoli 7 e 8 sono determinate convertendo in rendita vitalizia i contributi versati dalle assicurate, al netto della quota di solidarietà di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, sulla base di tariffe che tengono conto dell'età della assicurata all'epoca di ciascun versamento e all'epoca di liquidazione della rendita.

Le tariffe sono approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; con lo stesso provvedimento si determinano le modalità di applicazione delle tariffe.

Tali tariffe possono essere variate tutte le volte che la variazione si renda necessaria, ma in ogni caso ad intervalli non inferiori al quinquennio, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Le nuove tariffe si applicano, dalla data di approvazione, anche a coloro che risultano iscritte alla « Mutualità pensioni » anteriormente alla data stessa, limitatamente ai contributi versati dopo tale data.

Art. 10.

Le pensioni di cui al precedente articolo di importo uguale o superiore a lire 26 mila annue, sono integrate, al momento della liquidazione, della quota di lire 26 mila annue a carico del conto speciale della « Mutualità pensioni », purchè l'iscritta:

a) dimostri di non essere tenuta a pagare imposte dirette e di non appartenere ad un nucleo familiare il cui capo famiglia sia assoggettato al pagamento della imposta complementare sul reddito;

b) non fruisca di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o suoi fondi sostitutivi o di pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici o di altri trattamenti obbligatori di previdenza, fatta eccezione per le sole pensioni di guerra.

Il diritto all'integrazione si perde qualora venga meno una delle condizioni espresse nelle precedenti lettere *a*) e *b*).

Art. 11.

Qualora la rendita derivante dalla contribuzione sia uguale o superiore a lire 13 mila annue, l'iscritta che, ferme restando le condizioni di cui al precedente articolo 10, dimostri di appartenere ad un nucleo familiare, il cui capofamiglia non sia iscritto nei ruoli comunali dell'imposta di famiglia, ha diritto all'integrazione, a carico del conto speciale della « Mutualità pensioni » sino a raggiungere nel complesso la quota di lire 65 mila annue. In ogni caso, l'integrazione non può essere inferiore a lire 26 mila annue.

Art. 12.

La titolare della pensione è tenuta a denunciare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione nella sua situazione previdenziale o di reddito che comporti decadenza dal godimento della quota di pensione a carico del conto speciale.

Chiunque faccia dichiarazioni inesatte o compia altri atti al fine di procurare indebitamente a sè o ad altri il godimento della quota integrativa prevista dai precedenti articoli 10 e 11 è punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 100 mila, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Art. 13.

Le somme necessarie per l'integrazione delle pensioni, di cui ai precedenti articoli 10 e 11, sono a carico di un conto speciale sul quale verranno accreditati il contributo dello Stato, le quote di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4 ed i proventi delle ammende.

Art. 14.

Le pensioni liquidate a norma della presente legge sono suddivise in tredici quote di cui dodici vengono pagate in sei rate bimestrali e la tredicesima viene pagata entro la seconda decade di dicembre.

Qualora la rendita derivante dalle contribuzioni non raggiunga il limite minimo di lire 13.000 annue, questa sarà corrisposta in ratei annuali anticipati.

Art. 15.

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le casalinghe di età compresa tra il 50° ed il 65° anno possono costituirsi una rendita vitalizia decorrente dal 65° anno di età o da età posteriore.

Entro il termine indicato nel precedente comma le casalinghe di età superiore ai 64 anni possono costituirsi una rendita vitalizia differita di almeno un anno.

Le rendite costituite a norma dei precedenti commi non possono comunque essere inferiori a lire 39 mila annue e sono ammesse alla integrazione a carico del conto speciale della « Mutualità pensioni » nella misura di lire 13 mila annue, alle condizioni stabilite dal precedente articolo 10.

Il diritto alle rendite indicate ai commi precedenti si consegue versando il corrispondente valore capitale che viene determinato in base ad apposite tariffe. Tali tariffe sono determinate, variate e rese esecutive con la osservanza delle norme contenute nel precedente articolo 9.

Art. 16.

Entro il primo anno di applicazione della presente legge, in deroga alle norme di cui all'articolo 2, primo comma, possono iscriversi alla « Mutualità pensioni » le persone che non abbiano superato il 55° anno di età.

Dette persone possono conseguire il diritto alla sola pensione di vecchiaia a norma della presente legge purchè risultino versati al momento del pensionamento almeno 360 contributi minimi.

Art. 17.

Le iscritte alla « Mutualità pensioni » provenienti dai ruoli dell'assicurazione facoltativa di cui al titolo 4° del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, non possono effettuare ulteriori versamenti nell'assicurazione facoltativa stessa. Per tali iscritte l'assicurazione facoltativa trasferisce alla « Mutualità pensioni » la riserva matematica corrispondente ai versamenti in essa effettuati.

La pensione spettante alle assicurate di cui al comma precedente verrà calcolata:

a) con le norme dell'assicurazione facoltativa, in corrispondenza ai contributi versati in essa;

b) con le norme della presente legge, in corrispondenza ai contributi versati nella « Mutualità pensioni ».

Essa sarà corrisposta dalla « Mutualità pensioni » anche per la parte afferente ai contributi versati nella assicurazione facoltativa.

L'integrazione a carico del conto speciale previsto dai precedenti articoli è corrisposta alle condizioni e nei limiti stabiliti nei precedenti articoli 10 e 11.

Art. 18.

I ricorsi e le controversie relativi alla applicazione delle norme della presente legge sono regolati dalle stesse norme che disciplinano la materia nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Alle materie disciplinate nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, l'art. 110 e le disposizioni del titolo 7° del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 19.

Per gli esercizi successivi al primo quinquennio di applicazione della presente, l'onere dello Stato sarà determinato con legge in relazione alle risultanze di gestione della « Mutualità pensioni ».

Art. 20.

A copertura degli oneri derivanti dagli articoli 10, 11, 15 e 17 della presente legge, lo Stato versa alla « Mutualità pensioni » la somma di lire 2 miliardi per l'esercizio finanziario 1962-63 e per ciascuno dei quattro esercizi successivi.

A tale onere si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1962-63, con aliquota dei maggiori proventi derivanti dalla applicazione dei provvedimenti concernenti l'adeguamento dell'imposta fissa di bollo per alcune voci della tariffa, allegato A), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, nuova aliquota della tassa di bollo sui documenti di trasporto e aumento a favore dell'Erario dell'addizionale istituita con il regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

Art. 21.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo provvederà ad emanare il regolamento di esecuzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — BERTINELLI — BOSCO — LA MALFA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 5 marzo 1963, n. 390.

Costituzione del Consiglio di disciplina per il personale dei pubblici trasporti, di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive aggiunte e modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I primi tre commi dell'articolo 54 dell'allegato *A*) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, così come modificati dall'articolo 2 della legge 3 novembre 1952, numero 1982, sono sostituiti dai seguenti:

« Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazione del Consiglio di disciplina costituito presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza da azienda con direzione autonoma:

1) da un presidente nominato dal direttore dello Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;

2) da tre rappresentanti effettivi dell'azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari con facoltà, in mancanza, di conferire ad altri l'incarico;

3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori numericamente più rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e scelti, con precedenza, tra gli agenti appartenenti alla azienda.

Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente è nominato negli stessi modi un supplente.

Alla nomina dei rappresentanti aziendali e del personale provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti, nonchè con il Ministro per l'interno quando trattasi di personale di pubblici trasporti in concessione od in esercizio ad aziende municipalizzate, a Comuni, Provincie, Regioni e relativi Consorzi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — BERTINELLI — TAVIANI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1962.

Delimitazione della zona portuale interna di Varenna sul lago di Como.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

E

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Varenna (lago di Como) sita nella circoscrizione territoriale del comune di Varenna è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende i fogli mappali nn. 8 e 13 dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Como — la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende:

le particelle 1335, 1701, 1703, 417-T e 1336;

la particella I (molo grande del porto);

uno specchio d'acqua antistante alle particelle suddette ed al molo.

Essa è delimitata come segue:

a) ad est (lato verso terra):

dalla linea di foce del torrente Valle di Esino;

dal limite verso lago delle particelle 1700, 114, 1704, 53, 1669, 1677, 57, 1708, 1671, 60, 1709, 1612, 95, 1736, 96;

dal limite verso lago della via Contrada del Porto e della via Contrada dell'Oste;

dal limite verso lago della particella 120 e della Contrada delle Botti;

dal limite verso lago delle particelle 1270 e 1717;

dal limite verso lago delle Contrade Scoscesa e dell'Arco;

dal limite verso lago della particella 155;

dal limite verso lago della Contrada dei Cavalli;

dal limite verso lago delle particelle 1279, 188, 1711 e 1473;

b) lato sud: da un allineamento lungo m. 40 in prosecuzione verso lago del limite meridionale della particella 1473;

c) lato nord: da un allineamento lungo m. 70, in prosecuzione verso lago del limite meridionale della particella 6004;

d) lato ovest: dalla congiungente gli estremi degli allineamenti *b*) e *c*), come sopra definiti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o

beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Como.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'Ispettorato di porto di Como.

Roma, addì 20 aprile 1962

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1963
Registro n. 90 bilancio Trasporti, foglio n. 144

(1855)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1962.
Delimitazione della zona portuale interna di Isola Bella sul lago Maggiore.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINSTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Isola Bella (lago Maggiore) sita nella circoscrizione territoriale del comune di Stresa è delimitata seconda la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende il foglio mappale n. 3 dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Novara — la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende: la rampa I, il pontile II, il porto III con i moli e la relativa rampa, il piazzale IV fino alla via Vittorio Emanuele comprese le opere costruite recentemente e rilevate sul posto non risultante sulla mappa catastale, la rampa V ed il molo VI.

Essa è delimitata come segue:

lato *A-B*:

dal lungolago prospiciente il palazzo Borromeo fino all'altezza della rampa I;

dal lungolago denominato via Vittorio Emanuele III compreso tra la rampa I e la particella 56;

dal limite verso lago della particella 56;

da altro tratto del lungolago via Vittorio Emanuele compreso tra le particelle 56 e 69;

lato *B-C*: da un allineamento, lungo m. 100 in prosecuzione verso lago del confine est della particella 69;

lato *A-D*: da un allineamento lungo m. 110, in prosecuzione verso lago della facciata ovest del palazzo Borromeo;

lato *C-D*: dalla congiungente gli estremi verso lago degli allineamenti su definiti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Verbania-Intra.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia - Milano, e presso l'Ispettorato di porto di Verbania-Intra.

Roma, addì 13 giugno 1962

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1963
Registro n. 90 bilancio Trasporti, foglio n. 145

(1854)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1962.
Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, ente di diritto pubblico con sede in Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 31 luglio 1957, n. 742;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, ente di diritto pubblico con sede in Udine, approvato con decreto ministeriale 4 aprile 1958 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 11 settembre 1962 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto regionale;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 16 novembre 1962;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni del primo e del secondo comma dell'art. 3 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, ente di diritto pubblico con sede in Udine, in conformità dei rispettivi seguenti testi:

Art. 3, primo comma: « Il fondo di dotazione dell'Istituto, inizialmente di L. 1.340.000.000 (unmiliardotrecentoquarantamilioni) e poi aumentato a lire 2.945.000.000 (duemiliardinovecentoquarantacinquemilioni), è composto di quote di partecipazione nominative, indivisibili, di L. 5.000.000 (cinquemilioni) ciascuna ».

Art. 3, secondo comma: « Detto fondo è ripartito come segue:

L. 2.535.000.000 dello Stato;
L. 110.000.000 della Banca cattolica del Veneto;
L. 100.000.000 della Cassa di risparmio di Udine;
L. 80.000.000 della Banca del Friuli;
L. 25.000.000 della Banca commerciale italiana;
L. 20.000.000 della Banca popolare cooperativa Udinese;
L. 20.000.000 della Banca popolare cooperativa di Pordenone;
L. 10.000.000 della Cassa depositi e prestiti « San Giuseppe » di Pordenone;
L. 10.000.000 della Banca popolare cooperativa di Gemona;
L. 10.000.000 della Banca di Spilimbergo A. Tamai & C.;
L. 5.000.000 della Banca popolare di Cividale;
L. 5.000.000 della Banca Carnica S.p.a. di Tolmezzo;
L. 5.000.000 della Banca popolare cooperativa di Latisana;
L. 5.000.000 dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;
L. 5.000.000 dell'Istituto nazionale delle assicurazioni ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1962

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(1861)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1963.

Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti costituenti il ripetitore TV di Cittaducale in località Colle Valviano in comune di Cittaducale (Rieti) della RAI-Radiotelevisione Italiana e di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla loro sistemazione e funzionamento.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge del 25 giugno 1865, n. 2359, sulla disciplina delle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto l'art. 20 del regio decreto 8 febbraio 1923, numero 1067, contenente norme per il servizio delle comunicazioni senza filo;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 31 della convenzione 26 gennaio 1952 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, per la concessione dei servizi di radiodiffusione alla RAI;

Vista la domanda in data 10 settembre 1962, con la quale la RAI-Radiotelevisione Italiana chiede che vengano dichiarati di pubblica utilità gli impianti costituenti il ripetitore TV Cittaducale in località Colle Valviano in comune di Cittaducale (Rieti) e che, inoltre, vengano dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione di detto impianto;

Vista ed approvata la relazione tecnica con i relativi allegati;

Considerati il carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità degli impianti di cui trattasi e la assoluta necessità ed urgenza di assicurare il funzionamento del servizio di radiodiffusione e televisione;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Decreta:

1. — Gli impianti costituenti il ripetitore TV di Cittaducale in località Colle Valviano in comune di Cittaducale (Rieti) della RAI-Radiotelevisione Italiana sono dichiarati di pubblica utilità. Sono dichiarate, inoltre, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla sistemazione ed al funzionamento dei medesimi.

2. — Per la sistemazione degli impianti di cui al precedente articolo e per assicurare il regolare funzionamento dei medesimi, la RAI-Radiotelevisione Italiana potrà richiedere nei modi di legge ed alle autorità competenti la espropriazione totale o parziale degli immobili indicati con colorazione rossa nella planimetria allegata e potrà richiedere inoltre la imposizione delle servitù e delle limitazioni del diritto di proprietà che si rendessero necessarie all'esercizio ed al funzionamento degli impianti.

3. — Le espropriazioni e le imposizioni di servitù di cui al presente decreto, come pure le opere relative alla sistemazione degli impianti dovranno essere iniziate

entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 marzo 1963

Il Ministro: Russo

(1852)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1963.

Autorizzazione alla Banca popolare di Parabita, con sede in Parabita (Lecce), a compiere operazioni di credito agrario di esercizio in alcuni Comuni della provincia di Lecce.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare di Parabita, con sede in Parabita (Lecce);

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di Parabita, con sede in Parabita (Lecce), è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Parabita, Maglie, Casarano, Soleto, Melendugno, Minervino di Lecce, Collepasso, Scorrano, Cursi, Giurdignano, Cannole, Muro Leccese, Uggiano La Chiesa, Otranto, Sannicola, Bagnolo del Salento e Palmiriggi, tutti in provincia di Lecce.

Oltre che nei casi previsti negli artt. 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Parabita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1963

Il Ministro: Tremelloni

(1860)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1963.

Estensione delle norme sugli assegni familiari all'Associazione provinciale allevatori di Belluno per il personale dipendente.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato dalla legge 17 ottobre 1961, n. 1038;

Considerata la necessità di estendere l'applicazione delle norme sugli assegni familiari all'Associazione provinciale allevatori di Belluno per il personale dipendente;

Ritenuto che l'attività dell'Associazione provinciale allevatori di Belluno si esplica nel campo zootecnico connesso con l'attività agricola;

Decreta:

Art. 1.

All'Associazione provinciale allevatori di Belluno è estesa l'applicazione delle norme sugli assegni familiari per il personale dipendente, secondo la tabella *A* annessa al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1963

p. Il Ministro: Salari

(1848)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1963.

Attribuzione di un salario medio e di un periodo di occupazione media mensile ai fini degli assegni familiari nei confronti degli addetti ai frantoi oleari della provincia di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti degli addetti ai frantoi oleari della provincia di Imperia il salario medio è determinato in L. 1.200 giornaliere ed il periodo medio di occupazione mensile in 16 giornate, per la durata dell'attività stagionale.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1963

p. Il Ministro: Salari

(2021)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1963.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Cremona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;
Vista la deliberazione n. 17284/61 in data 15 gennaio 1962, della Amministrazione provinciale di Cremona concernente la classificazione a provinciale della strada « bivio Canale Vacchelli-Scannabue-Cascine Capri-Torlino-Vailate » della lunghezza di km. 10+300;
Visto il voto in data 31 gennaio 1963, n. 198, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge;
Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada « bivio Canale Vacchelli-Scannabue-Cascine Capri-Torlino Vimercati-Vailate » della lunghezza di km. 10+300 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 marzo 1963

Il Ministro: SULLO

(1845)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1963.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;
Vista la deliberazione n. 277/9 in data 24 febbraio 1962, dell'Amministrazione provinciale di Udine concernente la classificazione a provinciale della strada « delle Ripe di Gradisca »: dalla strada Gradisca Spilimbergo, presso Gradisca alla strada Dignano-Spilimbergo, della lunghezza di km. 2+000;
Visto il voto in data 14 gennaio 1963, n. 2544, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge;
Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada « delle Ripe di Gradisca »: dalla strada Gradisca-Spilimbergo, presso Gradisca, alla strada Dignano-Spilimbergo della lunghezza di chilometri 2+000 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 marzo 1963

Il Ministro: SULLO

(1844)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Delimitazione fra il pubblico Demanio marittimo ed il Demanio idrico lungo il corso del fiume Arno

Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste in data 13 marzo 1963, si è proceduto alla delimitazione - a norma dell'art. 31 del Codice della navigazione - tra il pubblico Demanio marittimo ed il Demanio idrico lungo il corso del fiume Arno nel senso che la linea di delimitazione tra le acque del Demanio marittimo e quelle del Demanio idrico (acque interne) lungo il corso del predetto fiume Arno è costituita dalla linea ideale che unisce il pilastro del parapetto della sponda sinistra del fosso Lamone, sul viale « Gabriele D'Annunzio » con l'opposta sponda del fiume stesso, come indicato nella planimetria in scala 1:2000 allegata al sopracitato decreto.

Tale linea sarà indicata in loco da due termini lapidei recanti la dicitura « D.M. » che verranno apposti e mantenuti a cura del competente Ufficio del genio civile.

(2161)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, la provincia di Pistoia, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 208.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1983)

Autorizzazione alla provincia di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, la provincia di Potenza, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.056.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1984)

Autorizzazione alla provincia di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, la provincia di Reggio Emilia, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 542.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1985)

Autorizzazione alla provincia di Rieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, la provincia di Rieti, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 232.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1986)

Autorizzazione alla provincia di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, la provincia di Rovigo, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 341.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1987)

Autorizzazione alla provincia di Siena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, la provincia di Siena, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 202.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1988)

Autorizzazione alla provincia di Teramo ad assumere un mutuo për l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, la provincia di Teramo, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 725.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1989)

Autorizzazione alla provincia di Terni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, la provincia di Terni, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 140.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1990)

Autorizzazione alla provincia di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1963, la provincia di Chieti, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 869.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1991)

Autorizzazione alla provincia di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1963 la provincia di Cosenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 823.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1992)

Autorizzazione alla provincia di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1963 la provincia di La Spezia, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 768.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1993)

Autorizzazione alla provincia di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1963 la provincia di Napoli, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.299.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1994)

Autorizzazione al comune di Calopezzati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1963 il comune di Calopezzati (provincia di Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.510.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1996)

Autorizzazione al comune di Vezzi Portio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1963, registro n. 8 Interno, foglio n. 387, l'Amministrazione comunale di Vezzi Portio (provincia di Savona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 638.197 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1960 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1997)

Autorizzazione al comune di Bergeggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1963, registro n. 8 Interno, foglio n. 389, l'Amministrazione comunale di Bergeggi (provincia di Savona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.423.670 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1998)

Autorizzazione al comune di San Fili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1963, registro n. 8 Interno, foglio n. 386, l'Amministrazione comunale di San Fili (provincia di Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1960 e l'Istituto mutuantte ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1999)

Autorizzazione al comune di Villamagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1963, registro n. 8 Interno, foglio n. 302, l'Amministrazione comunale di Villamagna (provincia di Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2000)

Autorizzazione al comune di Vacri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1963, registro n. 8 Interno, foglio n. 304, l'Amministrazione comunale di Vacri (provincia di Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 505.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2001)

Autorizzazione al comune di Tollo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1963, registro n. 8 Interno, foglio n. 296, l'Amministrazione comunale di Tollo (provincia di Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2002)

Autorizzazione al comune di Quadri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1963, registro n. 8 Interno, foglio n. 294, l'Amministrazione comunale di Quadri (provincia di Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2003)

Autorizzazione al comune di Poggiofiorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1963, registro n. 8 Interno, foglio n. 306, l'Amministrazione comunale di Poggiofiorito (provincia di Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.398.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2004)

Autorizzazione al comune di Perano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1963, registro n. 8 Interno, foglio n. 308, l'Amministrazione comunale di Perano (provincia di Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 126.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2005)

Autorizzazione al comune di Montenerodomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1963, registro n. 8 Interno, foglio n. 295, l'Amministrazione comunale di Montenerodomo (provincia di Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.687.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2006)

Autorizzazione al comune di Monteferrante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1963, registro n. 8 Interno, foglio n. 297, l'Amministrazione comunale di Monteferrante (provincia di Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 238.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2007)

Autorizzazione al comune di Lama dei Peligni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1963, registro n. 8 Interno, foglio n. 303, l'Amministrazione comunale di Lama dei Peligni (provincia di Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.092.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2008)

Autorizzazione al comune di Guardiagrele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1963, registro n. 8 Interno, foglio n. 305, l'Amministrazione comunale di Guardiagrele (provincia di Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 34.622.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2009)

Autorizzazione al comune di Civitanova Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Civitanova Marche (provincia di Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 162.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effetuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2010)

Autorizzazione al comune di Pimentel ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Pimentel, (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.848.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2068)

Autorizzazione al comune di Orotelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Orotelli (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2069)

Autorizzazione al comune di Sarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Sarno (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1921)

Autorizzazione al comune di Pozzuoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Pozzuoli (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 196.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1922)

Autorizzazione al comune di Martina Franca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Martina Franca (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1923)

Autorizzazione al comune di Torre del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Torre del Greco (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 585.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1924)

Autorizzazione al comune di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Chioggia (Venezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 154.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1925)

Autorizzazione al comune di Carpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Carpino (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1929)

Autorizzazione al comune di Vasto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Vasto (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1930)

Autorizzazione al comune di Spoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Spoleto (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 226.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1931)

Autorizzazione al comune di Albidona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1963, il comune di Albidona (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1932)

Autorizzazione al comune di Piombino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Piombino (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 164.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1933)

Autorizzazione al comune di Orsara di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Orsara di Puglia (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1968)

Autorizzazione al comune di Manfredonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963 il comune di Manfredonia (provincia di Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1995)

Autorizzazione al comune di Castelfiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963 il comune di Castelfiorentino (prov. di Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1952)

Autorizzazione al comune di Tavarnelle Val di Pesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963 il comune di Tavarnelle Val di Pesa (prov. di Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1953)

Autorizzazione al comune di Palazzuolo sul Senio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963 il comune di Palazzuolo sul Senio (prov. di Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1954)

Autorizzazione al comune di Calenzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963 il comune di Calenzano (prov. di Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1955)

Autorizzazione al comune di Angri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1963 il comune di Angri (prov. di Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1956)

Autorizzazione al comune di Torricella Sicura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1963 il comune di Torricella Sicura (prov. di Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1957)

Autorizzazione al comune di Scheggia e Pascelupo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1963 il comune di Scheggia e Pascelupo (prov. di Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1958)

Autorizzazione al comune di Battipaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1963 il comune di Battipaglia (prov. di Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1959)

Autorizzazione al comune di Seminara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1963 il comune di Seminara (prov. di Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1960)

Autorizzazione al comune di Lari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1963 il comune di Lari (prov. di Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.127.453 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1961)

Autorizzazione al comune di Piobbico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1963, il comune di Piobbico (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1962)

Autorizzazione al comune di Penne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1963, il comune di Penne (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1963)

Autorizzazione al comune di Sellano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1963, il comune di Sellano (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1964)

Autorizzazione al comune di Gualdo Tadino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1963, il comune di Gualdo Tadino (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1965)

Autorizzazione al comune di Costacciaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1963, il comune di Costacciaro (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1966)

Autorizzazione al comune di Collazzone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1963, il comune di Collazzone (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1967)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Virginio Angelini, nato a Gorizia il 15 aprile 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia, conseguito presso l'Università di Bologna il giorno 8 marzo 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(1869)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Corrado Buresti, nato a Treccase (Napoli) il 26 luglio 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di agronomo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 9 dicembre 1955.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(1868)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma originale di laurea

Il dott. Lidio Patrizi, nato a Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) il 17 luglio 1922, ha dichiarato di aver smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, rilasciatogli dall'Ateneo di Siena il 20 maggio 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Siena.

(1871)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale

La dott.ssa Anna Maria Moscheni, nata a Pola il 12 marzo 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, rilasciatole dalla Università di Torino in data 12 gennaio 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(1700)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 63

Corso dei cambi del 1° aprile 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,05	621,08	621,12	621,095	621,08	—	621,10	621,05	621,07	621,10
$ Can.	576,05	575,75	575,80	575,80	575 —	—	575,90	575,95	576 —	576 —
Fr. Sv.	143,40	143,36	143,40	143,38	143,35	—	143,3775	143,40	143,38	143,37
Kr. D.	90,01	90,01	90,03	90,01	89,95	—	90,005	90 —	90 —	90 —
Kr. N.	86,93	86,92	86,96	86,93	86,95	—	86,93	86,95	86,93	86,90
Kr. Sv.	119,55	119,59	119,60	119,60	119,60	—	119,6025	119,55	119,59	119,55
Fol.	172,80	172,80	172,83	172,83	172,80	—	172,83	172,75	172,80	172,80
Fr. B.	12,46	12,465	12,4690	12,465	12,4625	—	12,4660	12,45	12,46	12,46
Franco francese	126,74	126,75	126,74	126,7560	126,70	—	126,7575	126,70	126,75	126,75
Lst	1739,01	1739 —	1739,20	1739,025	1738,75	—	1739 —	1739,05	1739,07	1739 —
Dm. occ.	155,49	155,53	155,52	155,49	155,45	—	155,50	155,45	155,53	155,48
Scell. Austr.	24,04	24,04	24,04	24,0440	24 —	—	24,0430	24,04	24,04	24,05
Escudo Port.	21,68	21,68	21,70	21,69	21,70	—	21,6775	21,65	21,68	21,68

Media dei titoli del 1° aprile 1963

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	115,675
Redimibile 3,50 % 1934	93,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,705
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° aprile 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,097
1 Dollaro canadese	575,85
1 Franco svizzero	143,379
1 Corona danese	90,007
1 Corona norvegese	86,93
1 Corona svedese	119,601
1 Fiorino olandese	172,83
1 Franco belga	12,465
1 Franco francese	126,757
1 Lira sterlina	1739,012
1 Marco germanico	155,495
1 Scellino austriaco	24,043
1 Escudo Port.	21,684

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 64

Corso dei cambi del 2 aprile 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,09	621,10	621,14	621,10	621,08	621,10	621,10	621,05	621,09	621,10
$ Can.	575,95	575,80	576,25	575,80	575 —	575,85	575,90	575,85	575,80	576 —
Fr. Sv.	143,38	143,50	143,51	143,46	143,35	143.40	143,48	143.40	143,38	143,43
Kr. D.	90,01	90,01	90,05	90,045	89,95	90,01	90,04	90 —	90,01	90 —
Kr. N.	86,93	86,93	86,96	86,93	86,95	86,93	86,93	86,95	86,93	86,95
Kr. Sv.	119,58	119,62	119,60	119,58	119,60	119,60	119,615	119,55	119,60	119,60
Fol.	172.82	172,84	172,88	172,835	172.80	172,83	172,82	172,80	172,83	172,80
Fr. B.	12,46	12,464	12,4690	12,4670	12,4625	12,46	12,476	12,45	12,46	12,465
Franco francese	126,75	126,77	126,765	126,7625	126,75	126,76	126,76	126,725	126,75	126,75
Lst.	1739,03	1739,10	1739,175	1739,10	1738,75	1739,01	1739 —	1739,05	1739.02	1739,10
Dm. occ.	155,51	155.54	155,57	155,565	155,54	155,49	155,54	155,45	155,49	155,54
Scell. Austr.	24,04	24,04	24,04	24,045	24 —	24,04	24,045	24,04	24,04	24,045
Escudo Port.	21,68	21,68	21,70	21,69	21,70	21,68	21,6775	21,65	21,69	21,68

Media dei titoli del 2 aprile 1963

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	115,375
Redimibile 3,50 % 1934	93,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100.075
Id. 5 % (Città di Trieste)	101,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103 325
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104.125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	104 —
B. T Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 aprile 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,10
1 Dollaro canadese	575,85
1 Franco svizzero	143,47
1 Corona danese	90,042
1 Corona norvegese	86,93
1 Corona svedese	119,597
1 Fiorino olandese	172,827
1 Franco belga	12,471
1 Franco francese	126,761
1 Lira sterlina	1739,05
1 Marco germanico	155.552
1 Scellino austriaco	24,045
1 Escudo Port.	21,684

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1963, registro n. 1 Turismo e spettacolo, foglio n. 196, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal rev. don Angelo Mencucci in data 16 novembre 1959 per l'annullamento del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 1957 confermato il 18 maggio 1959, con il quale è stata respinta l'istanza dell'interessato intesa ad ottenere il rilascio della licenza di esercizio a carattere industriale del Cinema-teatro parrocchiale « Oratorio S. Cuore », sito in Senigallia (Ancona)».

(1865)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4021 in data 26 marzo 1963, il dott. Michele Donatelli è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari.

(2162)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE NAPOLI

Approvazione del piano di zona del comune di Trevico

Con decreto provveditoriale n. 14421 in data 25 marzo 1963, è stato approvato il piano di zona del comune di Trevico, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167 con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

(2167)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo stesso anno, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario in via amministrativa esperito in data 20 luglio 1960 dall'ex operaia Derin Angela nata Borsi, avverso la denegata concessione delle quote di aggiunta di famiglia per i figli minori a carico con decorrenza dal 30 giugno 1947.

(2163)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Smerillo (Ascoli Piceno) all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Smerillo (Ascoli Piceno) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Smerillo (Ascoli Piceno) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1963

(1863) *Il Governatore*: CARLI

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Quartu Sant'Elena (Cagliari) al Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Quartu Sant'Elena (Cagliari) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Quartu Sant'Elena (Cagliari) è affidata al Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1963

(1862) *Il Governatore*: CARLI

Estratto dal verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Poggiorsini, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Poggiorsini (Bari), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 12 marzo 1963, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Poggiorsini, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Poggiorsini (Bari), in amministrazione straordinaria, il rag. Giuseppe Stragapede è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(1864)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di seconda classe vacante nel comune di Corato (Bari)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962 per il conferimento del posto di segretario generale di seconda classe vacante nel comune di Corato;

Visto il decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso per il posto di segretario generale di seconda classe vacante nel comune di Corato, nell'ordine appresso indicato:

1. Cirillo dott. Alfonso . . punti 93,70 su 132
2. Gaetti dott. Giuseppe . . . » 92,25 »
3. Tossi dott. Carlo . . . » 91,69 »
4. Epifani dott. Francesco . . . » 90,07 »
5. Cappello dott. Agost.no . . . . » 88,08 »
6. Pasqualis dott. Marcello . . . » 86,42 »
7. Bitetti dott. Giuseppe . . . » 86,29 »
8. Silvano dott. Guido . . . . » 84,60 »
9. Aiello dott. Salvatore . . . » 83,29 »
10. Gitti dott. Diamante . . . . » 82,06 »
11. Quarato Matteo . . . » 80.83 »
12. Sardella dott. Pasquale . . . » 79.73 »
13. Di Conza dott. Beniamino . . . » 79,55 »
14. Damiani Rocco . . . » 79,50 »
15. Salerno dott. Riccardo . . . . » 79,38 »
16. Milella dott. Michele . . . . » 79,22 »
17. Panebianco dott. Gaetano . . . » 77,50 »
18. Bonadio Giuseppe . . . » 77,48 »
19. Costanzo dott. Giuseppe . . . » 77,45 »
20. Caimmi dott. Luigi . . . » 76,10 »
21. Castellaneta dott. Francesco . . . » 75,72 »
22. Fanelli dott. Filippo . . . » 75,61 »
23. Nicastro Onofrio . . . » 75,42 »
24. Serra Vittorio . . . » 74,82 »
25. Bertinetti dott. Mario . . . . » 74,47 »
26. Colonna Giovanni . . . . » 73,50 »
27. Cappiello dott. Attilio . . . » 73,42 »
28. Genovese dott. Stanislao . . . » 73,21 »
29. Lo Iacono dott. Domenico . . . » 73 — »
30. Iozzi Giovanni . . . . . 72,83 »
31. Lombardi dott. Antonio . . . » 72,81 »
32. Cacciatore dott. Vincenzo . . . » 72,65 »
33. Calvano Carlo . . . . » 72,58 »
34. Gangi dott. Rosario . . . . » 72,30 »
35. Curcio dott. Antonio . . . . » 72,27 »
36. Righi dott. Giovanni . . . . » 71,20 »
37. Cassano dott. Pasquale . . . » 70,80 »
38. Zaccaria dott. Mario . . . » 70,38 »
39. Manfredi dott. Francesco . . . » 69,22 »
40. Alagna dott. Gaetano . . . . » 68,75 »
41. Palatiello dott. Vincenzo . . . » 68,69 »
42. Specchio dott. Franco . . . . » 67,22 »
43. Schlitzer dott. Pasquale . . . » 66,96 »
44. Fuscà dott. Cesare . . . . » 66,78 »
45. Tollis dott. Aldo . . . . » 66,40 »
46. Belvedere dott. Giuseppe . . . » 66,36 »
47. D'Alessandria dott. Giuseppe . . . » 65,55 »
48. Di Vita dott. Luigi . . . . » 65,53 »
49. Caggiani Filippo . . . . » 65,01 »
50. Lapone Giovanni . . . . » 64,99 »
51. Cusumano dott. Lorenzo . . . » 64,60 »
52. Rebonato Rinaldo . . . . » 64,50 »
53. Medicamento dott. Umberto . . . » 64,35 »
54. Verga dott. Vincenzo . . . » 64,16 »

55.	Sagri Arnaldo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	punti	64 —	su 132
56.	Montefusco dott. Gerardo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	64 —	»
57.	Mancini dott. Rocco	»	64 —	»
58.	Mastrangelo Domenico	»	62,80	»
59.	Finarelli dott. Arnaldo	»	61,42	»
60.	Franzoni Ferrante	»	61 —	»
61.	Russo Luigi	»	60,83	»
62.	Nervo Carlo	»	60 —	»
63.	Napolitano Alfonso, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	59,66	»
64.	Tobia Pietro	»	59,66	»
65.	Pastore dott. Ettore	»	59,50	»
66.	Filograsso dott. Spiridione	»	58,87	»
67.	Galelli Arturo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	58,50	»
68.	Di Stefano Ruggiero	»	58,50	»
69.	Bertino dott. Giuseppe	»	58,31	»
70.	Lebuis Assuero	»	58,26	»
71.	D'Andrea Nicandro	»	56,83	»
72.	Trapani Leopoldo	»	56,56	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(1875)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, con la quale è stato istituito il Ministero della sanità;

Considerato che a termini dell'art. 2, n. 3, della citata legge sono state devolute al Ministero della sanità le attribuzioni del Ministero dell'interno nei riguardi del personale e degli esercenti professioni e arti sanitarie;

Visto il decreto n. 705, in data 21 febbraio 1962, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche di: Falcade-Lamon (1° reparto) e Sedico (2° reparto), vacanti di titolare al 30 novembre 1961;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il decreto n. 4159-III, in data 31 dicembre 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso, ritenuti idonei dalla Commissione giudicatrice;

Vista l'istanza 21 gennaio 1963, con la quale il dott. Angelo Beltrami, risultato idoneo nel concorso suindicato, chiede la applicazione a suo favore dei benefici di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375;

Ritenuta giustificata l'istanza;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi vacanti messe a concorso, indicato dai candidati nella graduatoria;

Visto l'art. 69 delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici chirurghi sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno di essi indicate:

Beltrami dott. Angelo, nato a Venezia il 29 dicembre 1924, residente a Lamon: Sedico (2° reparto);

Decima dott. Renato, nato a Taibon il 22 dicembre 1919, domiciliato a Taibon: Falcade;

Costantini dott. Elvezio, nato a Borca di Cadore il 19 maggio 1926, domiciliato a Borca di Cadore: Lamon (1° reparto).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio, della prefettura di Belluno e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 4 febbraio 1963

Il medico provinciale: MAGRÌ

(1707)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1271 in data 5 aprile 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 100 del 16 aprile 1962 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia n. 83 del 14 aprile 1962, con cui è stato bandito pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1961;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice al concorso stesso;

Viste le designazioni della Prefettura di Imperia, dell'Ordine provinciale dei medici e delle Amministrazioni comunali e dei Consorzi interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1961, è costituita come appresso:

Presidente:

Carcò dott. comm. Paolo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Trillo dott. Angelo, medico provinciale;

Bentivoglio dott. prof. Franco, primario ostetrico ginecologo;

Cutini dott. prof. Vincenzo, specialista in ostetricia e ginecologia;

De Dominici Luciana, ostetrica condotta.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo Ufficio sanitario provinciale e della Prefettura di Imperia.

Imperia, addì 18 marzo 1963

Il medico provinciale: TRILLO

(1743)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.